

Rep. 1655

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Importo € 70.000,00 - CIG n. 9813572FCA

REPUBBLICA ITALIANA

Alle ore 13:30 del giorno 31 del mese di Agosto dell'anno 2023, presso la sede comunale

del Comune di Montalto di Castro:

TRA

Il Comune di Montalto di Castro con sede in Montalto di Castro Piazza G. Matteotti n. 11,

P.IVA 00224500561, nella persona del Dott. Adalgiso Ricci, nato a Ischia di Castro il

20.01.1960, nella sua qualità di Responsabile del Servizio VI Polizia Locale, ufficio Protezione Civile, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e

nell'interesse del Comune di Montalto di Castro ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs

267/2000;

E

-l'Operatore Economico Società Multiservizi S.r.l. – Società a Responsabilità Limitata con

Unico Socio, iscritta all'ufficio del registro delle imprese per il tramite della C.C.I.A.A. di

Viterbo, REA VT-133760, quale società dotata di personalità giuridica ex art. 2331 C.C.,

con sede legale in Montalto di Castro (VT) Via del Palombaro n.11, CF e P. IVA

01853350567, in persona del suo amministratore unico pro-tempore Sig. Baroni Daniele

nato a Roma (RM) il 08/03/1964 (C.F. BRNDNL64C08H501E) domiciliato per la carica

presso il suddetto indirizzo;

PREMESSO CHE

- il Comune di Montalto di Castro partecipa nella misura del 100% al capitale sociale

della società Multiservizi S.r.l. alla quale, per effetto del combinato disposto degli artt. 5 e 36 del D.Lgs 50/2016 concede l'affidamento in house providing del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel Comune di Montalto di Castro;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 11/05/2023, l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di affidare il servizio di interesse economico generale di "progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi, sistemi viari e servizio di supporto alla mobilità della collettività di riferimento" alla Società Montalto Multiservizi S.r.l., autorizzando il Responsabile ad affidare il servizio per la durata di 5 anni;

- con Determinazione del Responsabile della Polizia Locale n. 898 (136 PL) del 07 Giugno 2023 "Affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nel territorio di Montalto di Castro alla Montalto Multiservizi S.r.l. – CIG 9813572FCA – Determinazione a contrarre" si è stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto in questione mediante società in house providing ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. D.Lgs n. 267/2000 e D.lgs 175/2016;

- ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

- che è stato acquisito agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) prot. INPS 37319517 rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale – INPS con scadenza 26/12/2023, dal quale risulta che la società Montalto Multiservizi S.r.l. è in regola con il versamento dei contributi;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Recepimento della premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali e irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente atto, e si devono intendere come se qui fossero state totalmente trascritte.

Art.2 – Finalità del Contratto

- 1. Il presente contratto ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra l'Ente concedente e l'impresa affidataria, circa il servizio affidato a quest'ultima, fissandone gli obblighi e i diritti reciproci, al fine di garantire l'autonomia gestionale dell'impresa affidataria e consentire il temporaneo perseguimento degli obiettivi riferiti al servizio in esame, in favore della cittadinanza servita.*
- 2. Il presente contratto rappresenta le linee-guida alle quali l'impresa affidataria dovrà attenersi nell'esecuzione del servizio.*

Art.3 - Durata

La durata della concessione è fissata in 20 mesi (venti) suddivisi in periodi di 4 mesi continuativi annui nel periodo Maggio- Settembre a partire, per il primo anno dalla data concordata fra le parti in fase di assegnazione del servizio fatta con Determinazione del Servizio Polizia Locale n.898 (136 PL) del 07 Giugno 2023 e per i successivi anni dal 15 Maggio fino al 15 Settembre di ogni anno (termine della concessione 15 Settembre 2027).

Art.4 – Oggetto del contratto

- 1. Il presente contratto ha per oggetto l'organizzazione e la gestione del servizio di gestione parcheggi nel territorio del Comune di Montalto di Castro.*
- 2. Il servizio affidato è descritto nei relativi allegati approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11/05/2023.*

Art.5 – Importo del contratto

Il canone di concessione a favore del Comune è stabilito nella misura minima di € 14.000,00 (quattordicimila/00), graduato su soglie di incasso così come previste al successivo art. 6, così fissate:

a) fino alla soglia di incasso di € 150.000,00 canone minimo di concessione;

b) sulla somma eccedente gli € 150.001,00 il gestore verserà all'amministrazione comunale, oltre il canone di concessione, il 50% dell'incasso eccedente gli € 150.001,00.

Il canone dovrà essere corrisposto in n. 03 rate alla scadenza del 15 Luglio - 20 Agosto e 15 Settembre di ciascun anno. Per il primo anno il gestore è autorizzato a pagare la rata di Luglio congiuntamente a quella di Agosto.

Le percentuali degli incassi eccedenti il canone di concessione dovranno essere versate entro il 30 settembre di ogni anno, previa rendicontazione al Comune.

Art. 6 – Tariffe

1. Le tariffe dei parcheggi pubblici di cui all'art. 1, sono state approvate con Delibera di Giunta n. 81 del 05/05/2023 e successiva n. 122 del 16/06/2023;

2. L'orario di esercizio è compreso fra le ore 08.00 e le ore 20.00;

3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti, dei parcometri e degli abbonamenti saranno di esclusiva competenza dell'impresa affidataria;

4. L'impresa affidataria potrà organizzare il servizio di vendita dei biglietti, abbonamenti, tickets prepagati in totale autonomia, avendo comunque cura di fornire un servizio il più ramificato possibile;

5. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative inerenti il Codice della Strada, accertate dai dipendenti del gestore saranno di esclusiva spettanza dell'Ente Concedente.

Art.7 – Sub affidamento del servizio

Non è consentito il sub affidamento del servizio.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta affidataria assume gli obblighi di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136

Art. 9 - Obblighi generali dell'Ente concedente e dell'impresa affidataria

- 1) *L'Ente concedente si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del migliore espletamento del servizio da parte dell'impresa affidataria.*
- 2) *Nell'ambito del servizio in esame, l'Ente concedente è, e resta, l'unico soggetto deputato alle decisioni proprie del titolare dell'esercizio, ed esercita le funzioni ad esso conferite dalla normativa vigente.*
- 3) *In particolare, l'Ente concedente si impegna a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc., attinenti al servizio oggetto del presente contratto nel rispetto della vigente normativa sulla privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e sull'accesso dei dati sensibili della L. 241/1990 e s.m.i. e del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.*
- 4) *L'Ente concedente si impegna inoltre, per la durata del presente contratto, a collaborare con l'impresa affidataria, per quanto possibile, per agevolare il migliore espletamento del servizio oggetto del presente contratto ed in genere dei compiti istituzionali di quest'ultimo, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nelle competenze istituzionali dell'impresa affidataria.*
- 5) *L'impresa affidataria si impegna, così come si impegnerà:*
 - *Ad osservare tutte le leggi nazionali e regionali, i regolamenti e le norme vigenti in materia, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'esecuzione del servizio;*

- A svolgere il servizio ad esso affidato con il presente contratto nel rispetto delle vigenti leggi;

- All'esecuzione delle istruttorie necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, benestari ed ogni altro provvedimento delle Autorità proposte, che si dovessero rendere necessario.

Art. 10 - Obblighi particolari dell'Ente concedente

L'Ente concedente si impegna, in particolare:

a) A favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra l'Ente concedente e l'Impresa affidataria;

b) A consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni istituzionali in possesso dell'Ente concedente (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc,) fatte salve tutte le garanzie e/o privacy di legge;

c) A dare collaborazione coi propri uffici amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo l'impresa affidataria sulle modifiche ai regolamenti dell'Ente concedente che possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio in esame;

d) A fornire al personale dipendente del gestore, incaricato all'accertamento delle violazioni in materia di sosta, adeguata formazione per lo svolgimento di tale compito, rilasciando specifica abilitazione e fornendo al personale i bollettari dei preavvisi e dei verbali di accertamento;

e) A provvedere a tutte le operazioni di manutenzione straordinaria non ricomprese dalle competenze del gestore di cui all'Art. 4 del capitolato, con esclusione dei parcometri.

Art. 11 - Obblighi particolari dell'impresa affidataria

L'impresa affidataria, pena la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 21, si ob-

bliga:

- 1. Ad eseguire il servizio, completamente a suo carico, secondo gli indirizzi e nei tempi dettati dall'Amministrazione Comunale;*
- 2. Ad organizzare il servizio in oggetto a proprio rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane, nonché alla fornitura dei mezzi e delle attrezzature necessarie;*
- 3. All'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, i regolamenti e gli accordi collettivi che regolano il rapporto di lavoro instaurato con il personale, si impegna altresì all'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri concernenti le assicurazioni obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;*
- 4. A dotarsi di personale in possesso dei requisiti di legge previsti per l'effettuazione del servizio oggetto del presente contratto ed a garantire l'effettuazione, da parte del proprio personale, dei controlli medico sanitari e degli adempimenti periodici previsti per legge. Di conseguenza si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi, a tenere sollevata l'amministrazione comunale da responsabilità, assumendo a proprio carico i relativi oneri, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia;*
- 5. Ad osservare, per il personale dipendente, tutte le norme vigenti in materia e in particolare quelle sull'assicurazione e la previdenza sociale, sulla sicurezza impianti e salute sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, TUSSL) e s.m.i. e Testo Unico sulla privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i.;*
- 6. Alla distribuzione dei biglietti, degli abbonamenti e dei tickets prepagati secondo il modello preventivamente concordato e approvato dall'Amministrazione Comunale;*

7. *Alla fornitura, posizionamento, manutenzione e controllo periodico dei parcometri omologati ai sensi di legge, i quali dovranno consentire il pagamento anche con carte di debito/credito, dovranno altresì eventualmente consentire il pagamento tramite APP dedicata e dovranno emettere il c.d. “scontrino parlante”, cioè uno scontrino che riporti oltre l’orario di inizio/fine sosta anche la targa del veicolo. Sui parcometri potrà essere riportata pubblicità di natura commerciale ed a titolo gratuito la pubblicità per il Parco Naturalistico Archeologico di Vulci;*
8. *Alle operazioni di scassetto dei parcometri con proprio personale o tramite istituti di vigilanza appositamente riconosciuti dalla Prefettura;*
9. *L’Amministrazione Comunale si riserva in qualsiasi momento, ogni più opportuna verifica in merito agli incassi, in contraddittorio con il soggetto gestore;*
10. *Ad assicurare l’intervento del proprio personale in caso di malfunzionamento dei parcometri entro il tempo massimo di 24 ore dalla segnalazione del guasto;*
11. *A predisporre, entro 90 giorni (novanta) giorni solari consecutivi dalla stipula del contratto, la Carta dei Servizi da sottoporre all’Ente concedente per la preventiva autorizzazione, che si intende ricevuta trascorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi (completa del fac-simile per le osservazioni da parte degli utenti/collettività) che comprende, tra l’altro, le ipotesi di indennizzo all’utenza per disservizio. La carta dovrà essere aggiornata almeno ogni 2 (due) anni nella parte che interessa gli obiettivi iniziali (qualitativi e quantitativi), i calendari di raggiungimento nell’arco di ogni anno interessato, e quindi la situazione iniziale/finale del biennio;*

Art. 12 – Riservatezza dei dati personali

L’impresa affidataria garantisce la riservatezza dei dati sensibili ed il loro corretto uso ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) e .s.m.i., con parti-

colare riferimento a quelli che ineriscono la salute dei dipendenti.

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto

E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, degli obblighi derivanti dal presente contratto, senza il preventivo consenso scritto dell'Ente concedente; pena la risoluzione dello stesso e il rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero all'Ente concedente per effetto dell'inadempienza.

Art. 14 – Personale e vestiario

1) E' fatto obbligo all'impresa affidataria di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative di sicurezza sugli impianti e sulla sicurezza e salute sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008, TUSSL e s.m.i. e della privacy di cui al D. Lgs. 196/2003.

2) E' fatto obbligo all'impresa affidataria di esigere il rispetto scrupoloso delle norme del codice della strada.

3) Tutto il personale dell'impresa dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso e il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cure e spese dell'impresa affidataria stessa, di idoneo contrassegno di identificazione, nonché di indumenti facilmente visibili da parte dell'utente della strada e con la scritta "Ausiliare della Sosta".

4) Nell'espletamento dei servizi in oggetto, l'impresa affidataria, sotto la propria responsabilità, sarà tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili in materia e, comunque, tutte le altre norme contenute nel Capitolato e nel Contratto.

Art. 15 – Responsabilità, Assicurazione, Cauzione definitiva

1. L'impresa affidataria sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l'Ente concedente da qualsiasi pretesa riconducibile ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio.

2. L'impresa affidataria ha provveduto a stipulare con la Compagnia Generali Italia s.p.a., idonea assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (in breve r.c.t.) per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione) per ogni singolo sinistro/per danni a persone, cose o animali, Polizza n. 380047214, scadenza 24.05.2024. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura restano a carico dell'impresa affidataria.

3. L'impresa affidataria si obbliga a sollevare l'Ente da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di suoi inadempimenti, così come l'Ente concedente rimane comunque estraneo ai rapporti tra l'impresa affidataria ed i suoi fornitori e terzi in genere.

4. L'impresa affidataria, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, cau-
zione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. 380027218 con scadenza
26.05.2024, dalla Compagnia Generali Italia s.p.a., per la somma di € 17.500,00.
La polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escus-
sione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, se-
condo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente.

5. L'impresa risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina in-
terna ed esterna.

Art.16 – Penali

L'affidamento del servizio è subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto e nelle tariffe allegate al presente contratto.

In caso di sua inosservanza l'Ente concedente provvederà a diffidare l'impresa affidataria, qualora quest'ultima non ottemperi entro il termine assegnato, potrà essere applicata nei suoi confronti una penale d'importo da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 5.000,00 determinata ad insindacabile giudizio dell'A.C., per eventuali danni cagionati all'Ente , a seconda della gravità del comportamento vietato.

La reiterata violazione dei predetti divieti o delle prescrizioni impartite dall'Ente determinerà, unitamente all'applicazione della penale stabilita nella sua misura massima, la revoca dell'affidamento e la risoluzione del rapporto concessorio, con l'obbligo da parte del gestore revocato di continuare la gestione dei parcheggi fino al subentro del nuovo affidatario del servizio.

La penale verrà applicata previa contestazione in contraddittorio con un rappresentante dell'impresa affidataria, la quale avrà 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione per fornire le proprie controdeduzioni.

Art. 17 – Risoluzione del contratto

1. L'Ente concedente ha facoltà di risolvere il contratto per sopravvenute evidenti esigenze di interesse pubblico.

2. Oltre quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice civile, l'Ente concedente, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, potrà pronunciare la risoluzione espressa del contratto, in presenza delle ipotesi specificatamente previste nel presente contratto e nel capitolato speciale ed in caso di:

- Gravi e ripetute irregolarità o mancanze di sicurezza sul lavoro da parte dell'impresa affidataria;*

- *Gravi e ripetute violazioni delle disposizioni normative e degli obblighi contrattuali per il personale dipendente da parte dell'impresa affidataria;*

- *Gestione in modo gravemente inefficace del servizio ad essa affidato.*

3. *L'impresa può presentare controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al precedente comma.*

4. *In caso di risoluzione del contratto per fatto addebitabile all'impresa affidataria, a quest'ultima spetterà solo il pagamento delle prestazioni già effettuate e nessun tipo di indennizzo. Resta salvo il diritto dell'Ente concedente di affidare il servizio a soggetti terzi addebitandone i costi all'impresa affidataria, nonché ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Ente e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.*

Art.18 - Controversie

Ogni controversia tra l'Ente concedente e l'impresa affidataria, anche in sede di liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere circa l'esclusiva interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto, e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza del giudice amministrativo), sarà di competenza esclusiva del tribunale di Civitavecchia, previo esperimento del tentativo di accordo bonario di cui all'articolo 206 del D.Lgs 560/2016.

E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art.19 - Spese del presente atto

Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della normativa vigente..

Art. 20 – Disposizioni finali

1. *il presente contratto dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel*

rispetto dell'articolo 1366 (Interpretazione di buona fede) c.c. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ex artt. 1352 (Intenzione dei contraenti) e 1363 (Interpretazione complessiva delle clausole) c.c.

2. Ogni spesa, oneri, imposte e tasse che saranno applicate al presente contratto successivamente alla firma, saranno a carico, se dovute, all'impresa affidataria.

3. L'unità di conto da applicarsi nel presente contratto è esclusivamente l'Euro.

4. Il presente contratto adotta esclusivamente la lingua italiana.

5. Per il presente contratto è esclusivamente applicata la legge italiana.

6. A tutti gli effetti del contratto, l'impresa affidataria sarà tenuta ad eleggere domicilio legale all'interno del Comune di Montalto di Castro.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Ente concedente

Ten. Col. Ricci dr. Adalgiso

Per l'impresa affidataria

Dott. Baroni Daniele

Le parti approvano espressamente gli articoli 7,9,13,15,16,17 e 18 del presente contratto.

Per l'Ente Concedente

Ten. Co. Ricci dr. Adalgiso

Per l'impresa affidataria

Dott. Baroni Daniele